

## **TI\_GERICHTE 10.2004.401 vom 16. März 2005**

TI Tribunale d'appello, 2005-03-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_10.2004.401](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2004.401)

FR: TI\_GERICHTE 10.2004.401 du 16 mars 2005

IT: TI\_GERICHTE 10.2004.401 del 16 marzo 2005

### **Erwägungen**

#### **E. 16**

marzo 2005

Sentenza

In nome della Repubblica e Canton del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Barbara Marelli per giudicare

accusati di

ACCU 1

ACCU 2

ACCU 1: 1. ripetuta truffa, consumata e tentata

per avere, il 14 e il 17 novembre 2003, a \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_, allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, affermando cose false e dissimulando cose vere, ingannato e tentato di ■ ingannare con astuzia i funzionari \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, con lo scopo di indurli ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui e di ottenere in tal modo un indebito profitto di almeno fr. 34 000. ■ e meglio per avere

1.1 il 14 novembre 2003, servendosi di due tessere bancarie di cui non poteva disporre, intestate e di proprietà di \_\_\_\_\_, ingannato con astuzia un funzionario \_\_\_\_\_, affermando cose false e dissimulando cose vere, apponendo su due fiches di prelievo le firme falsificate della titolare dei conti, ottenendo per sé e per il di lui marito un indebito profitto per un importo complessivo di fr. 25 000. ■, procurando \_\_\_\_\_ un danno equivalente, importo integralmente utilizzato da \_\_\_\_\_ per il pagamento di debiti;

1.2 il

#### **E. 17**

novembre 2003, intenzionalmente determinato la di lui moglie a servirsi un ■ altra volta delle due tessere bancarie, di cui lei non poteva disporre, intestate e di proprietà di \_\_\_\_\_, allo scopo di ingannare con astuzia un funzionario \_\_\_\_\_, inducendo la di lui moglie ad affermare cose false e a dissimulare cose vere, tentando di farle ottenere un indebito profitto per un importo di almeno fr. 9000. ■, inducendola in seguito a rinunciare a causa della richiesta da parte del funzionario di un documento di legittimazione;

2. istigazione alla falsità in documenti

per avere, nelle circostanze di luogo e di tempo menzionate al punto 1, intenzionalmente determinato la di lui moglie a formare documenti falsi poi utilizzati al fine di perpetrare la truffa di cui al precedente punto 1.1, e meglio per avere intenzionalmente indotto la di lui moglie a firmare personalmente le fiches di prelevamento, in particolare determinandola a falsificare le firme della proprietaria e titolare delle tessere bancarie, conseguendo in tal modo un indebito profitto complessivo di fr. 25 000.■;

reati previsti dagli art. 146 cpv. 1 CP (in relazione con l'art. 21 CP) e 251 n. 1 CP, entrambi in relazione con l'art. 24 CP;

perseguiti con decreti d'accusa DA 3282/2004 ( ) e DA 3283/2004 (j) del 4 ottobre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna di ciascun accusato:

1. alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (per ): da dedursi il carcere preventivo sofferto),

2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.■ e delle spese di fr. 100.■,

inoltre la parte civile è rinviata al foro civile per la richiesta di risarcimento;

e per \_\_\_\_\_ordina la confisca, passato in giudicato il decreto, di una fotocopia tessera \_\_\_\_\_ e di una fotocopia tessera \_\_\_\_\_ intestate a \_\_\_\_\_;

viste le opposizioni ai decreti d'accusa interposte il 14 ottobre 2004 dagli imputati;

indetto il dibattimento 16 marzo 2005, cui sono comparsi gli accusati e l'interprete;

accertate le generalità degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli imputati;

preso atto che nessuno ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

rispondendo ai seguenti quesiti, per ciascun accusato:

1. se l'imputato è colpevole di ripetuta truffa, consumata e tentata e/o falsità in documenti (per \_\_\_\_\_), rispettivamente istigazione alla ripetuta truffa, consumata e tentata e/o alla falsità in documenti (per \_\_\_\_\_);

2. in caso di risposta affermativa al quesito n. 1:

2.1 quale pena dev'essere inflitta all'imputato,

2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova,

2.3 (per \_\_\_\_\_) se dev'essere ordinata la confisca di una fotocopia tessera \_\_\_\_\_ e di una fotocopia tessera \_\_\_\_\_ intestate a \_\_\_\_\_;

3. il giudizio sugli oneri processuali;

visti gli art. 21, 24, 41, 58 seg., 63, 146 cpv. 1 e 251 n. 1 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di falsità in documenti, art. 251 n. 1 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa DA 3282/2004 del 4 ottobre 2004;

proscioglie ACCU 1

dall'accusa di ripetuta truffa, consumata e tentata, art. 146 cpv. 1 in relazione con l'art. 21 CP, per i fatti descritti nel decreto d'accusa DA 3282/2004 del 4 ottobre 2004;

condanna ACCU 1

1. alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.■;

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;

dichiara ACCU 2

autore colpevole di istigazione alla falsità in documenti, art. 251 n. 1 in relazione con l'art. 24 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa DA 3283/2004 del 4 ottobre 2004;

proscioglie ACCU 2

dall'accusa di istigazione alla ripetuta truffa, consumata e tentata, art. 146 cpv. 1 in relazione con gli art. 21 e 24 CP, per i fatti descritti nel decreto d'accusa DA 3283/2004 del 4 ottobre 2004;

condanna ACCU 2

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.